

REGIONE BASILICATA

DM 19 giugno 2019. Pianificazione delle attività per il rilascio delle frequenze per il nuovo digitale terrestre; Attività di "Refarming" e snellimento delle procedure autorizzative per l'avvio delle nuove infrastrutture.

Disciplina attuativa

VISTA la Delibera AGCOM 39/19/CONS concernente il Piano Nazionale di

Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale

terrestre (PNAF);

VISTO il DM 19 giugno 2019 (Road Map);

VISTO il Decreto legislativo n.208/2021 di attuazione della Direttiva UE

2018/2021 concernente Testo Unico per la fornitura di servizi audiovisivi ed in particolare l'articolo 11 recante l'attribuzione della potestà normativa delle Regioni e i principi entro cui la stessa può essere

esercitata;

RITENUTO in considerazione dei suddetti principi e delle disposizioni contenute

nella restante normativa statale come sopra richiamata in materia di procedure autorizzative semplificate di cui trattasi, di dover adottare una disciplina di dettaglio strettamente attuativa del quadro normativo

delineato.

RITENUTO di procedere anche all'approvazione di una modulistica, basata sul

previgente Allegato 13 al D. Lgs. 259/2003, da utilizzare fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli previsti dall'art 5 e dalle altre norme

correlate e richiamate dal D. Lgs. 207/2021;

si disciplina quanto segue:

Art.1

Nel caso di modifiche degli impianti di trasmissione televisiva consistenti in una riduzione di potenza e/o nel cambio di frequenza di trasmissione senza modifiche sul sistema radiante, gli operatori di rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alla protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui al DPCM

8/07/2003, sono tenuti ad effettuare una comunicazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata e ai Comuni territorialmente competenti entro 30 giorni dalla data prevista per la conversione del segnale dell'avvenuta modifica, corredata dai dati radioelettrici aggiornati e dalla descrizione dell'impianto e delle aree circostanti utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale alla presente. In merito si precisa che questa specifica semplificazione è utilizzabile limitatamente al periodo temporale previsto dalla Road Map per il rilascio della banda a 700 MHz;

Art. 2

Nel caso di modifiche degli impianti di trasmissione televisiva consistenti in un cambio di frequenza su altra antenna già esistente e che non comportino incrementi del contributo al livello di campo elettrico, gli operatori di rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alla protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui al DPCM 8/07/2003, sono tenuti ad effettuare una comunicazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata e ai Comuni territorialmente competenti entro 30 giorni dalla data prevista per la conversione del segnale dell'avvenuta modifica, utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale alla presente. In merito si precisa che questa specifica semplificazione è utilizzabile limitatamente al periodo temporale previsto dalla Road Map per il rilascio della banda a 700 MHz;

Art. 3

In tutte le altre ipotesi diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2 e, in ogni caso, successivamente al periodo temporale previsto dalla Road Map per il rilascio della banda a 700 MHz, gli operatori di rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, per le procedure autorizzatorie disciplinate dagli artt 44, 45 del D.lgs. n. 259/03 e s.m.i,. utilizzeranno i moduli di cui agli allegati n. 2, 3, 4, parte integrante e sostanziale alla presente;

Art. 4

Tutti gli altri operatori di reti di impianti radioelettrici, ad esclusione di quelli di rete di radiodiffusione televisiva di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, per le procedure autorizzatorie disciplinate dagli artt 44, 45 del D.lgs. n. 259/03 e s.m.i,. utilizzeranno i moduli di cui agli allegati n. 2, 3, 4, parte integrante e sostanziale alla presente;

Art. 5

In assenza di un provvedimento di motivato dissenso, resta attiva la trasmissione del segnale di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze PNAF 2019;